



49017-19

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. GIULIO SARNO	Presidente	Sent. 1774
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel.	UP 21/6/2019
Dott. GRAZIA MICCIOLI	Consigliere	R.G.N. 13018/18
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI	Consigliere	
Dott. LUCA SEMERARO	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza in data 16.11.2018 della Corte di Appello di Messina  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale  
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo *l'inammissibilità del  
ricorso.*

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 16.11.2018 la Corte di Appello di Messina ha  
confermato la penale responsabilità di (omissis) , in concorso con il  
coimputato (omissis) per i reati di cui agli artt. 44 lett. b), 93, 94  
e 95 d.P.R. 309/1990 per aver realizzato, in assenza del permesso di  
costruire e del nulla osta da parte dell'ufficio del Genio Civile  
l'ampliamento del piano seminterrato dell'immobile di sua proprietà tre

ulteriori vani con annesso servizio ed una scala in cemento armato a collegamento con il piano soprastante, ma ha sostituito la pena detentiva di 10 giorni di arresto inflittale dal giudice di primo grado con la corrispondente pena pecuniaria rideterminandola nella pena complessiva di € 6.500.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi con i quali lamenta in relazione al vizio motivazionale:

2.1. la mancanza di prova della responsabilità dell'imputata a fronte sia della dichiarazione del coimputato che si era addossato l'integrale responsabilità dell'abuso sia della circostanza che costei era in procinto di procedere alla suddivisione dell'immobile, privandosi della sua quota di proprietà;

2.2. il diniego delle circostanze generiche senza che la motivazione resa lasci comprendere se le ragioni siano da ravvisarsi nella pena comminata al minimo edittale o nella mancanza di elementi che consentissero di concederle, contestando la difesa tale affermazione sul rilievo che la funzione di adeguamento della pena al disvalore del fatto sottesa al beneficio in esame ne impone il riconoscimento anche in presenza del minimo della pena e sussistendo comunque nella specie gli specifici presupposti ravvisabili nel verbale di sopralluogo

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo, compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza elaborata da questa Corte sulla posizione del comproprietario di un'opera edilizia abusiva, è inammissibile.

L'affermazione di responsabilità dell'imputata si fonda non soltanto sul titolo di proprietà sul bene che, nell'ipotesi in cui l'oggetto del diritto reale sia un immobile preesistente sul quale vengono eseguiti lavori di ampliamento o di trasformazione in assenza delle prescritte autorizzazioni, e non già l'area di sedime del manufatto integralmente abusivo ivi realizzato può essere di per sé già bastevole a fondare la presunzione di esserne anche il committente, ma altresì sulla disponibilità giuridica del fabbricato cui corrisponde, in assenza di eccezioni sul punto,



anche il godimento materiale. A fronte di tale dominio pieno che coniuga la signoria legale con quella di fatto sia pure in comunione con l'altro comproprietario, non scalfita dal proposito della (omissis) di voler procedere alla divisione dell'immobile non rilevando sul piano negoziale la mera intenzione non seguita dall'attuazione di quanto deliberato o progettato, del tutto coerente risulta il ragionamento della Corte territoriale nell'aver attribuito anche a costei la posizione di committente delle opere. Priva di rilevanza è stata ritenuta infatti la dichiarazione resa dal comproprietario di essere l'unico responsabile dei contestati illeciti, nessuna dimostrazione essendo stata fornita dalla difesa sull'impossibilità da parte dell'imputata di impedire l'esecuzione delle opere, di cui attesa la consistenza non poteva non avere contezza. A fronte della disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile oggetto di interventi abusivi, grava sull'interessato l'onere di negare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537 Vitale ed altro; Sez. 3, n. 39400 del 21/03/2013 - dep. 24/09/2013, Spataro, Rv. 257676).

Tale conclusione deve, del resto ritenersi puntualmente conforme al consolidato indirizzo di questa Corte in relazione agli effetti della qualità di proprietario rispetto alla committenza delle opere abusive: pur escludendosi che la sua responsabilità possa essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., si ritiene tuttavia che in presenza di ulteriori elementi, anche indiziari, rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato possa desumersi la colpevolezza del proprietario dell'opera preesistente o del suolo su cui è stata edificata (Cass. Sez. 3, 30 maggio 2012 n. 25669 che evidenzia, tra i comportamenti da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa, anche singolarmente individuabili "la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione"; Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013 - dep. 29/10/2013, Menditto, Rv. 257625; Sez. 3,



n. 38492 del 19/05/2016 - dep. 16/09/2016, Avanzato, Rv. 268014). In sintesi, deve pertanto evidenziarsi come secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, al fine di escludere la responsabilità del proprietario che non abbia commissionato materialmente i lavori, occorra che dagli atti emerga, anche soltanto a livello di dati indiziari, che lo stesso non abbia interesse all'abuso e non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione, evidenze entrambe sussistenti in termini positivi, nella fattispecie in esame.

2. La stessa sorte segue anche il secondo motivo. Occorre ribadire che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma al contrario presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto all'arco edittale. Essendo la finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile, ne deriva che mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato.

Pertanto, quando la relativa richiesta non specifica, come nel caso di specie, le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, non risultando dedotto che la richiesta contenuta nell'atto di appello fosse supportata da specifici elementi di segno positivo, tale non potendosi ritenere il generico riferimento ad un verbale di sopralluogo, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria



dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21.6.2019

**Il Consigliere estensore**

Donatella Galterio



**Il Presidente**

Giulio Sarno

